

ART. 579 codice penale  
(Omicidio del consenziente)  
**Testo vigente**

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

- 1) contro una persona minore degli anni diciotto;
- 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

ART. 579 codice penale  
(Omicidio del consenziente)  
**Normativa di risulta**

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la ~~reclusione da sei a quindici anni.~~

~~Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.~~

~~Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:~~

- 1) contro una persona minore degli anni diciotto;
- 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.